



Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale n° 03

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <u>GRUPPO DI LAVORO</u> | Pag. 2 |
| <u>DELIBERE COMMISSIONE DISCIPLINARE</u> | Pag. 3 |

Firenze, 02 Novembre 2017

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621
calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA

| | | | |
|------------|------------|-------------|------------------|
| FUCINI | GIORGIO | COMITATO DI | AREZZO |
| VALENTI | ANTONIO | COMITATO DI | CARRARA |
| CELLAI | ROBERTO | COMITATO DI | EMPOLI |
| LUZZETTI | FRANCESCO | COMITATO DI | GROSSETO |
| BOLDRINI | MARCO | COMITATO DI | PISA |
| BINI | STEFANO | COMITATO DI | PISTOIA |
| CASTELLANI | RENZO | COMITATO DI | PRATO |
| MARTELLI | FABRIZIO | COMITATO DI | SIENA |
| DE LUCA | GIOVANNI | COMITATO DI | FIRENZE |
| BARSOTTI | NATALE | COMITATO DI | VERSILIA |
| BERTI | GIORGIO | COMITATO DI | MASSA |
| CUBATTOLI | CHRISTIN | COMITATO DI | PIOMBINO |
| BESSI | ALESSANDRO | COMITATO DI | CUOIO |
| COCCO | PASQUALE | COMITATO DI | VALDERA |
| ERCOLINI | FABIO | COMITATO DI | ETRUSCOLABRONICO |
| CORSI | LUCIANO | COMITATO DI | SIENA |
| GHIZZANI | ENRICO | COMITATO DI | GROSSETO |
| CAMPINOTI | ALESSIO | COMITATO DI | FIRENZE |

Responsabile Settore Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| SEGRETERIA TECNICA | Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820 |
| | Segretaria Badalassi Giorgia |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| SETTORE ATTIVITA' | Coordinatore | Cubattoli Christian |
| Gruppo di Lavoro: Cellai Roberto, Bini Stefano, Cocco Pasquale, Boldrini Marco, Fucini Giorgio, Campinoti Alessio | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| SETTORE DISCIPLINA | Coordinatore | Ercolini Fabio |
| Commissione Disciplinare: Carlesi David Badalassi Giorgia e Virgone Enrico | | |

| | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| SETTORE ARBITRI | Coordinatore | De Luca Giovanni |
| Designatore | Baldacci Gabriele | |
| Coordinatore osservatori | Luigi Lenzi | |
| Gruppo di lavoro: | Castellani Renzo, Martinelli Fabrizio, Corsi Luciano | |

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| SETTORE FORMAZIONE | Coordinatore | Papa Vincenzo |
| Gruppo di lavoro: Berti Giorgio, Ghizzani Enrico | | |

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 1 anno 2017/2018

Ricorrente: U.S. Careggine

Comitato UISP: Lucca Versilia

Gara del 07.10.2017 U. S. Careggine c/ Ascr Camporgiano

C.U. n° 7 dell'11.10.2017

In data 16.10.2017 la U.S. Careggine, proponeva ricorso avverso il provvedimento di squalifica a carico dei propri tesserati Gregori Marco, nato il 15.09.1981 e Giorgi Manuel nato il 03.06.1986, di cui all'intestazione, per il quale i medesimi tesserati risultavano squalificati rispettivamente per mesi 8, fino all'11.06.2018, ai sensi dell'art 139 Normativa Generale Calcio Uisp, e mesi 4 per l'art. 26, 134 e 136 Normativa Generale Calcio Uisp.

Il ricorso in questione, pur nella sua stringatezza, chiedeva la derubricazione dei fatti attribuiti al Sig Gregori Marco dall'art. 138 all'art. 133, perché non si sarebbero concretizzati atti violenti nella colluttazione tra i due giocatori, come indicati in "pugni e calci", in assenza di menomazioni fisiche da parte dei contendenti, ma solo spintoni reciproci;

Ugualmente anche per l'altro tesserato Giorgi Manuel la Soc. U.S. Careggine, chiedeva la derubricazione del fatto alla stessa fattispecie meno grave dell'art. 133 Normativa Generale, in quanto il loro tesserato avrebbe semplicemente portato un "buffetto" sulla guancia dell'avversario e non un vero e proprio schiaffo, come indicato dal Direttore di Gara, così come la stessa Società sosteneva che il loro giocatore, Sig. Giorgi, non fosse la persona che aveva tentato di colpire gli avversari trovandosi al momento in cui avvenivano tali fatti già all'interno degli spogliatoi, e che quindi sarebbe stato confuso con altro soggetto non identificato dall'arbitro a seguito della confusione totale verificatasi al momento in cui le squadre rientravano nei loro rispettivi spogliatoi percorrendo uno stretto corridoio di accesso.

Tutto ciò premesso, espletato quindi ogni ulteriore accertamento, ed in particolare quello della nuova verifica dei fatti secondo le ulteriori dichiarazioni dell'arbitro della partita, questa Commissione è pervenuta alla seguente decisione: il ricorso deve essere rigettato in quanto il Direttore della gara ha confermato integralmente ogni circostanza di cui al referto, secondo i

quali i fatti così come ricostruiti nel ricorso di appello, non corrispondono a quanto dal medesimo percepito e verificato, con ogni conseguenza giuridica, ed in particolare quella prevista all'art. 90 1° comma lett. b n. 1 della Normativa Generale.

In particolare l'arbitro incaricato ha confermato, per quanto riguarda il Sig. Gregori, la piena partecipazione, a gioco fermo, allo scontro fisico con il tesserato Fasano Daniele dell'altra Società, portato con calci e pugni reciproci, mentre per quanto riguarda la posizione del tesserato Giorgi Manuel, la identificazione del medesimo, quale responsabile dei fatti attribuiti, ed in particolare che egli abbia colpito un avversario con un vero e proprio schiaffo al volto, così come che abbia a fine gara tentato di colpire gli avversari che uscivano dal campo per recarsi ai propri spogliatoi, impedito solo dai propri compagni di squadra e dirigenti a perfezionare la volontà aggressiva.

PQM

Alla luce di ogni circostanza di cui alle superiori premesse, questa Commissione Disciplinare di Appello respinge il ricorso presentato dalla U.S. Careggine, confermando la squalifica dei tesserati Gregori Marco, nato il 15.09.1981 per mesi 8, ai sensi dell'art. 139 della Normativa Generale e Giorgi Manuel nato il 03.06.1986, per mesi 4, ai sensi dell'art. 26, 134 e 136 della Normativa Generale, disponendo altresì l'acquisizione della cauzione di cui all'art. 78 della Normativa Generale in conseguenza dei rigetti dei ricorsi promossi.

Così deciso in Livorno, Prato e Pisa, il 02.11.2017

S. d. A. Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi

Enrico Virgone

Giorgia Badalassi

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 2 anno 2017/2018

Ricorrente: Associazione Sportiva Culturale Ricreativa a.s.c.r.

Camporgiano

Comitato UISP: Lucca Versilia

Gara del 07.10.2017 Ascr Camporgiano c/ U.S. Careggine-

C.U. n° 7 dell'11.10.2017

In data 16.10.2017 la Ascr Camporgiano, in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso il provvedimento di squalifica a carico del proprio tesserato Sig. Fasano Daniele, di cui all'intestazione, per il quale il medesimo tesserato risultava squalificato per mesi 8, fino all'11.06.2018, ai sensi dell'art 139 Normativa Generale Calcio Uisp.

Il ricorso in questione risultava estremamente articolato sia in fatto che in diritto, con riferimento particolare al fatto che si rappresentava uno svolgimento dei fatti per il quale avrebbe dovuto escludersi il riferimento a "pugni e calci" portati dal tesserato verso un avversario a gioco fermo, con la conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 139 della Normativa Generale, o in ipotesi la derubricazione dello stesso alla fattispecie meno grave dell'art. 133 Normativa Generale, ritenendo il comportamento del Sig. Fasano quale esclusivamente minaccioso, senza altre implicazioni.

Veniva altresì richiesto l'audizione del tesserato che si svolgeva presso il Comitato Uisp di Empoli il giorno 26.10.2017, alla presenza dei Sig.ri Fabio Ercolini e David Carlesi, componenti della Commissione Disciplinare di Appello, i quali dopo aver ascoltato le deduzioni orali delle parti, si riservavano ogni decisione all'esito anche di ulteriori precisazioni da parte del direttore della gara, oggetto di esame.

Tutto ciò premesso, espletato quindi ogni ulteriore accertamento, ed in particolare quello della nuova verifica dei fatti secondo le ulteriori dichiarazioni dell'arbitro della partita, questa Commissione è pervenuta alla seguente decisione: il ricorso deve essere rigettato in quanto il Direttore della gara ha confermato integralmente ogni circostanza di cui al referto, aggiungendo anche ulteriori particolari, secondo i quali i fatti così come ricostruiti nel ricorso di appello, non corrispondono a quanto dal medesimo percepito e verificato, con ogni

Comunicato Ufficiale SdA Calcio UISP Toscana CU 01 S.S. 2017/2018 pag. 6 di 8
conseguenza giuridica, ed in particolare quella prevista all'art. 90 1° comma lett. b n. 1 della Normativa Generale.

In particolare l'arbitro incaricato ha confermato che a seguito di uno scontro, il medesimo fermava il gioco, quando il tesserato Fasano Daniele dalla posizione del campo occupata (metà campo difensiva del Camporgiano), accorreva preso il punto in cui l'arbitro aveva fermato il gioco, scatenando una colluttazione a calci e pugni con il tesserato dell'altra società, Sig. Gregori Manuel, all'interno della quale entrambi si scambiavano gli atti violenti descritti nel referto della gara.

PQM

Alla luce di ogni circostanza di cui alle superiori premesse, questa Commissione Disciplinare di Appello respinge il ricorso presentato dalla Ascr Camporgiano, confermando la squalifica del tesserato Fasano Daniele per mesi 8, conseguente ad atti di violenza ripetuti verso un avversario a gioco fermo, disponendo altresì l'acquisizione della cauzione di cui all'art. 78 della Normativa Generale in conseguenza del rigetto del ricorso promosso.

Così deciso in Livorno, Prato e Pisa, il 02.11.2017

S. d. A. Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi

Enrico Virgone

Giorgia Badalassi

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 3 anno 2017/2018

Ricorrente: AC Ferruzza asd di Fucecchio

Comitato UISP: Territoriale Empoli Val D'Elsa

Gara del 15.10.2017 Asd Caltelnuovo c/ AC Ferruzza asd

C.U. n° 11 del 18.10.2017

In data 20.10.2017 la AC Ferruzza asd, proponeva ricorso avverso il provvedimento di squalifica a carico de proprio tesserato Benvenuti Marco, di cui all'intestazione, per il quale il medesimo tesserato risultava squalificato per mesi 4, fino al 15.02.2018, ai sensi dell'art 138 Normativa Generale Calcio Uisp.

Il ricorso in questione, chiedeva la derubricazione dei fatti attribuiti al Sig. Benvenuti Marco dall'art. 138 all'art. 133, perché non si sarebbero concretizzati atti violenti da parte del medesimo verso l'avversario, ma solo una mano sulla faccia scambiata quale gesto di allontanamento reciproco, peraltro iniziato dall'altro contendente.

Veniva quindi richiesta l'audizione del tesserato che si svolgeva presso il Comitato Uisp di Empoli il giorno 26.10.2017, alla presenza dei Sigg.ri Fabio Ercolini e David Carlesi, componenti della Commissione Disciplinare di Appello, i quali dopo aver ascoltato le deduzioni orali delle parti, si riservavano ogni decisione all'esito anche di ulteriori precisazioni da parte del direttore della gara, oggetto di esame.

Tutto ciò premesso, espletato quindi ogni ulteriore accertamento, ed in particolare quello della nuova verifica dei fatti secondo le ulteriori dichiarazioni dell'arbitro della partita, questa Commissione è pervenuta alla seguente decisione: il ricorso deve essere accolto in quanto il Direttore di gara ha parzialmente modificato la propria ricostruzione dei fatti, indicando che il giocatore Marco Benvenuti poneva la mano socchiusa sul volto del giocatore espulso, senza una evidenza fisica particolare ma in modo intenzionale e non conforme ad un comportamento regolamentare.

Alla luce di tale parziale modifica dei fatti ascritti al tesserato Benvenuti, può essere applicata la pena di cui all'art. 136 della Normativa Generale Uisp (scorrettezza a gioco fermo), con riduzione della squalifica temporale erogata fino a mesi 2, e quindi fino al 15.12.2017.

PQM

Alla luce di ogni circostanza di cui alle superiori premesse, questa Commissione Disciplinare di Appello accoglie il ricorso presentato dalla AC Ferruzza asd, e, previa derubricazione del fatto disciplinarmente rilevante, da atto violento a scorrettezza a gioco fermo, da art. 138 a art.136 della Normativa Generale Uisp, dispone che il Sig. Benvenuti Marco, venga squalificato, ai sensi della disposizione disciplinare così come modificata, fino al 15.12.2017 (due mesi), disponendo altresì la restituzione della cauzione all'avente diritto ai sensi dell'art. 78 della Normativa Generale in conseguenza dell'accoglimento del ricorso promosso.

Così deciso in Livorno, Prato e Pisa, il 02.11.2017

S. d. A. Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi

Enrico Virgone

Badalassi Giorgia